



Comune di Vignola **(Provincia di Modena)**

Determinazione nr. 126 Del 19/03/2018

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: CAUSA CIVILE R.G. N. 1071/2007 PROPOSTA DALLA PROPRIETA' CORNI, GANDOLFI E CORSINI CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA CIVILE N. 81 DEL 15-01-2016 - IMPEGNO DI SPESA.

CIG:

CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO che:

- con deliberazione C.C. n. 65/2005 il Comune di Vignola approvava il progetto preliminare per la realizzazione della seconda stazione ecologica attrezzata comunale, individuandone la localizzazione nel terreno di proprietà dei sigg. Corni Carlo, Corni Claudio, Corni Massimo e Corni Roberto (Fg. 5 mapp. 209) e dando contestualmente avvio alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio dell'area stessa;
- malgrado l'opposizione della proprietà alla localizzazione dell'opera, il Comune di Vignola approvava, con deliberazione C.C. n. 23/2006, la variante al PRG come precedentemente adottata, controdeducendo alle osservazioni presentate;
- con decreto dell'Ufficio Espropri del Comune di Vignola n. 1/2006 (rep. n. 6698 del 23/08/2006) veniva disposta, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 327/2001, la pronuncia di esproprio dell'area interessata dai lavori;
- in data 21/12/2006 il Dirigente dell'Ufficio Espropri richiedeva alla competente Commissione Provinciale la determinazione dell'indennità definitiva d'esproprio da corrispondere alla proprietà, stabilita nella somma complessiva di € 100.224,00;
- in data 8/06/2007 la proprietà Corni presentava innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 327/2001, ricorso R.G. n. 1071/2007 in opposizione alla stima dell'indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale, avverso il quale il Comune di Vignola decideva di resistere, costituendosi in giudizio con deliberazione G.C. n. 143 del 20/09/2007;
- con Sentenza n. 81/2016 del 15/01/2016 la Corte d'Appello di Bologna si è definitivamente pronunciata nel merito del ricorso R.G. n. 1071/2007 respingendolo definitivamente;

VISTO l'avviso di liquidazione n. 2016/002/SC/000000081/0/002 notificato al Comune di Vignola in data 12/03/2018, prot. n. 9945/18 PGI dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Territoriale di Bologna 2 (TG6), per l'importo complessivo di € 1.768,75, relativo all'imposta principale di registro della Sentenza civile n. 81/2016;

CONSIDERATO che tale imposta di registro, regolata dal D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, è dovuta in quanto obbligo fiscale;

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva di € 1.768,75 a titolo di pagamento dell'imposta principale di registro relativa alla Sentenza civile n. 81/2016, imputando la spesa al capitolo 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario

2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di € 1.768,75 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./p rog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2018	45	0	2018	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	01.11	1.03.02.11.006	S	1.768,75	23158 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2 - VIA LARGA 35 , BOLOGNA	null

- 3) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è l'11/05/2018;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
- 5) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011;
- 6) Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009;
- 7) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del medesimo decreto;
- 8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi

Il Responsabile
F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
126	19/03/2018	SEGRETERIA GENERALE	20/03/2018

OGGETTO: CAUSA CIVILE R.G. N. 1071 DEL 2007 PROPOSTA DALLA PROPRIETA' CORNI, GANDOLFI E CORSINI CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA. PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA CIVILE N. 81 DEL 15-01-2016 - IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/371

IMPEGNO/I N° 514/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.